

Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 luglio 2011, VIS 77/11.

1. Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, che disciplina la procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 luglio 2011, VIS 77/11, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) "bassa pressione" (BP) è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dall'Allegato A del decreto ministeriale 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860, edizione settembre 1998:
 - i) non superiore a 0,04 bar (7^a specie), nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
 - ii) non superiore a 0,07 bar (7^a specie), nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- c) "cartografia" è il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2.000;
- d) "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- e) "controllo tecnico" è l'insieme delle operazioni effettuate in campo, ed eventualmente in laboratorio, su campioni prelevati in campo, ai fini della misurazione dei seguenti parametri:
 - i) grado di odorizzazione del gas;
 - ii) potere calorifico superiore del gas;
 - iii) pressione relativa del gas;
- f) "controllori" sono le persone che effettuano il controllo tecnico;
- g) "deliberazione VIS 77/11" è la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, VIS 77/11;
- h) "impresa distributrice" è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura del gas;
- i) "gruppo di riduzione" è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile;

- j) “gruppo di riduzione finale” è un gruppo di riduzione avente la funzione di:
 - i) ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione;
 - ii) riduzione della pressione per alimentare una rete in media pressione che alimenta clienti finali alimentati singolarmente in bassa pressione;
- k) “Guardia di Finanza” è il Corpo della Guardia di Finanza;
- l) “impianto di distribuzione” è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice;
- m) “lettera di richiesta” è la lettera di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- n) “militare” è il militare della Guardia di Finanza;
- o) “media pressione” (MP) è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dall'Allegato A del decreto ministeriale 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:
 - i) superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
 - ii) superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- p) “Nucleo Speciale Tutela Mercati” è il reparto della Guardia di Finanza istituito allo scopo di collaborare anche con l'Autorità;
- q) “operatore” è la persona in grado di raccogliere le informazioni necessarie per attivare il servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice e di impartire al chiamante le istruzioni per tutelare la sua e l'altrui sicurezza;
- r) “personale dell'impresa distributrice” è la persona o le persone che l'impresa distributrice mette a disposizione presso il gruppo di riduzione finale per rendere possibile il prelievo del gas e per consentire l'effettuazione del controllo tecnico;
- s) “procedura” è la procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, ai sensi della deliberazione VIS 77/11, disciplinata dal presente documento;
- t) “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza” è il protocollo approvato con deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- u) “ACCREDIA” – Ente Italiano di Accreditamento – è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento a partire dal 22 dicembre 2009 per Certificazioni e Laboratori;
- v) “Stazione Sperimentale” è l'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano;
- w) “tecnico” è il personale incaricato dalla Stazione Sperimentale per l'esecuzione delle analisi e delle misure di cui al punto 6;
- x) “DVGC” è la Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità.

2. Oggetto della procedura

La procedura definisce le modalità operative di effettuazione dei controlli tecnici. Per l'effettuazione dei controlli tecnici secondo la procedura, è richiesta la collaborazione dell'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In tutti i casi nei quali sia stato impossibile effettuare il controllo tecnico, l'Autorità può disporre una ispezione.

3. Controllori

Ogni controllo tecnico in campo deve essere effettuato da:

- a) almeno un militare;
- b) almeno un tecnico;
- c) altro eventuale personale che gli uffici dell'Autorità hanno facoltà di incaricare.

4. Operazioni preliminari al controllo tecnico

Il giorno stabilito per il controllo tecnico, uno dei militari incaricati provvede a chiamare, dal comune indicato nella lettera di richiesta inviata dall'Autorità alla Guardia di Finanza, il numero telefonico del servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice.

Se il numero di pronto intervento non risponde alla prima chiamata, il militare effettua altri due tentativi a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro. Se nessuno dei tentativi ha buon esito, il militare verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa.

Se il numero è occupato, il militare effettua ulteriori 10 tentativi fino ad ottenere risposta; se nessuno dei tentativi ha buon esito, il militare verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa.

In tutti gli altri casi, nei quali è stato possibile mettersi in contatto con il centralino di pronto intervento dell'impresa distributrice, il militare:

- a) si qualifica all'operatore che risponde e chiede conferma di essere in comunicazione con il centralino di pronto intervento dell'impresa distributrice;
- b) precisa il motivo della chiamata, indicando gli estremi della deliberazione VIS 77/11, richiedendo la collaborazione dell'impresa distributrice ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e avvertendo che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, l'Autorità potrà disporre l'effettuazione di una ispezione, fatto salvo l'avvio di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) informa l'operatore della possibilità di verificare l'autenticità della chiamata, mettendosi in contatto con il Nucleo Speciale Tutela Mercati ai numeri telefonici indicati dai militari nel corso della telefonata;
- d) chiede all'operatore di qualificarsi o di fornirgli il proprio codice identificativo;
- e) comunica da quale comune sta effettuando la chiamata;
- f) richiede l'ubicazione di non più di tre gruppi di riduzione finale in bassa pressione,

situati nel comune dal quale viene effettuata la chiamata, facenti parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico, più lontani dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; nel caso in cui in quel comune non vi fossero gruppi di riduzione finale facenti parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico, il militare richiede l'ubicazione di non più di tre gruppi di riduzione finale ubicati in un comune limitrofo, più lontani dai punti di alimentazione della rete di distribuzione, sempre facenti parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico; tali gruppi di riduzione finale non devono avere ulteriori riduzioni di pressione a valle o stabilizzatori, devono essere al servizio di più di un cliente finale e non devono essere dotati di impianto di odorizzazione. Nel caso in cui non vi fossero gruppi di riduzione finale senza riduzione di pressione a valle o stabilizzatori, il controllo tecnico verrà comunque effettuato. Nel caso in cui l'impianto di distribuzione non risultasse provvisto di gruppi di riduzione finale in bassa pressione, il militare richiede l'ubicazione di non più di tre gruppi di riduzione finale in media pressione, 6^a specie (pressione superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale a 0,5 bar), facenti parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico, più lontani dai punti di alimentazione della rete di distribuzione, al servizio di più di un cliente finale e non dotati di impianto di odorizzazione;

- g) comunica, qualora le informazioni di cui alla lettera f) non fossero immediatamente disponibili, che verrà effettuata una seconda chiamata allo stesso numero di pronto intervento, 30 minuti dopo il termine della prima chiamata;
- h) comunica all'operatore quale tra i gruppi di riduzione finale di cui sopra sarà oggetto del controllo tecnico;
- i) precisa che i controllori attenderanno il personale dell'impresa distributrice presso il gruppo di riduzione finale individuato per il controllo, fino ad un'ora e 15 minuti dal termine della telefonata; nell'occasione, ribadisce che non si tratta di una chiamata di pronto intervento e che il trasferimento del personale dell'impresa distributrice presso il gruppo di riduzione finale non può che avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
- j) precisa altresì che il personale dell'impresa distributrice dovrà attendere l'arrivo dei controllori prima di intervenire sul gruppo di riduzione finale;
- k) qualora le informazioni di cui alla lettera f) non fossero rese disponibili nemmeno dopo la seconda chiamata, verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico.

Le attività svolte sono oggetto di verbalizzazione da parte del militare, che informa contestualmente il Nucleo Speciale Tutela Mercati. Qualora si ravvisi l'impossibilità di procedere al controllo, il predetto Nucleo Speciale Tutela Mercati ne dà tempestiva comunicazione scritta a DVGC, via e-mail e/o fax.

5. Avvio del controllo tecnico

Individuato il gruppo di riduzione finale presso il quale effettuare il controllo tecnico, i controllori si recano sul posto e, se il personale dell'impresa distributrice non è presente, ne attendono l'arrivo.

Qualora il personale dell'impresa distributrice non giunga sul posto entro l'ora stabilita alla lettera i) del punto 4, il militare verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico,

indicandone la causa.

Qualora, ad insindacabile giudizio del militare, il gruppo di riduzione finale individuato si trovasse in una posizione che non permettesse l'effettuazione del controllo tecnico in sicurezza, il militare sceglie un ulteriore gruppo di riduzione finale tra i due rimanenti già comunicati dall'impresa distributrice od un altro fornito dal personale dell'impresa distributrice su richiesta del militare.

Nel caso in cui sia possibile effettuare il controllo tecnico, il militare lo avvia dopo che i controllori si sono qualificati con le modalità di rito.

Il militare:

- a) consegna al personale dell'impresa distributrice:
 - i) una copia della deliberazione VIS 77/11;
 - ii) una copia della procedura;
 - iii) la richiesta di collaborazione indirizzata all'impresa distributrice;
- b) informa il personale dell'impresa distributrice che i controllori procederanno all'esecuzione dei controlli tecnici di cui alla deliberazione VIS 77/11, specificando che tutte le azioni necessarie per accedere al gruppo di riduzione finale, consentire il prelievo dei campioni e ripristinare le condizioni iniziali, saranno compiute esclusivamente dal personale dell'impresa distributrice;
- c) richiede al personale dell'impresa distributrice il tipo di odorizzante utilizzato e la conferma che il gruppo di riduzione finale abbia le caratteristiche di cui al punto 4, lettera f). Nel caso in cui l'impianto di distribuzione non risultasse provvisto di gruppi di riduzione finale in bassa pressione, il personale dell'impresa distributrice rende una dichiarazione relativamente alle modalità adottate dall'impresa distributrice stessa per alimentare i clienti finali in bassa pressione;
- d) riferisce al tecnico le informazioni di cui al precedente punto c) affinché ne faccia menzione nella relazione di cui al successivo punto 10.

Il tecnico procede all'installazione del gascromatografo portatile, al prelievo del gas e alla preparazione dei campioni da inviare al laboratorio, nonché alla misurazione della pressione relativa del gas.

Il personale dell'impresa distributrice rende accessibile un punto in uscita del gruppo di riduzione finale per l'esecuzione delle misurazioni e per il prelievo del campione.

I controllori informano inoltre che effettueranno un campionamento di gas anche per l'impresa distributrice, che potrà essere utilizzato per una controanalisi.

6. Esecuzione del controllo tecnico

Una volta che il personale dell'impresa distributrice ha reso possibile il prelievo del gas, il controllo tecnico viene eseguito come indicato di seguito:

- a) il tecnico preleva quattro campioni di gas, due da inviare eventualmente al laboratorio della Stazione Sperimentale per ulteriori analisi e due da consegnare al personale dell'impresa distributrice su richiesta del personale stesso; ciascun campione viene contrassegnato con un codice e inserito in un apposito contenitore; tale contenitore viene sigillato dal tecnico in presenza degli altri controllori e del personale dell'impresa distributrice;
- b) il tecnico, espletati i necessari controlli sulla strumentazione, collega il gruppo di

- riduzione finale con il gascromatografo portatile in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715:2001 ed esegue le misurazioni; se il collegamento con il gascromatografo non è possibile, il militare verbalizza le cause di tale impossibilità, riportando le eventuali considerazioni del tecnico e del personale dell'impresa distributrice;
- c) il tecnico, eseguita la misurazione, sigla, unitamente al militare e ad un rappresentante del personale dell'impresa distributrice, tutti i risultati forniti dalla strumentazione su supporto cartaceo;
 - d) il tecnico, al termine della misurazione, potrà effettuare altri quattro prelievi di gas, due da inviare al laboratorio della Stazione Sperimentale per ulteriori analisi e due da consegnare al personale dell'impresa distributrice su richiesta del personale stesso; ciascun campione viene contrassegnato con un codice e inserito in un apposito contenitore; tale contenitore viene sigillato dal tecnico in presenza degli altri controllori e del personale dell'impresa distributrice;
 - e) i campioni eventualmente destinati alla Stazione Sperimentale vengono successivamente presi in consegna dal tecnico per l'invio al laboratorio; all'arrivo del campione al laboratorio della Stazione Sperimentale deve essere verificata l'integrità dei sigilli e della stessa deve essere fatta menzione nella relazione di cui al successivo punto 10. Gli eventuali campioni destinati al personale dell'impresa distributrice vengono trasportati in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715:2001 ed analizzati a cura dell'impresa distributrice presso un laboratorio con accreditamento ACCREDIA per l'analisi in oggetto; nel caso in cui i risultati di questa analisi differiscano da quelli ottenuti dalla Stazione Sperimentale e l'impresa distributrice intenda contestare questi ultimi, la risoluzione del contenzioso verrà effettuata attraverso la procedura descritta nella norma ISO 4259- 2006;
 - f) il militare verbalizza il codice dei campioni (se prelevati), la loro destinazione (laboratorio della Stazione Sperimentale e/o laboratorio dell'impresa distributrice) e le operazioni effettuate;
 - g) il tecnico, al termine della misurazione, potrà effettuare l'analisi di una miscela gassosa di riferimento dell'odorizzante, la quale, in dotazione alla SSC, è stata precedentemente validata in laboratorio per confronto con una analoga miscela primaria certificata;
 - h) il tecnico, espletati i necessari controlli sulla strumentazione, collega il manometro con il gruppo di riduzione finale ed esegue la misurazione della pressione; per quanto possibile, l'intero sistema di misura deve essere protetto dall'irraggiamento solare diretto e da ogni altra causa esterna che possa influenzare la pressione misurata; la gestione dello strumento utilizzato (taratura e manutenzione) deve ottemperare alle disposizioni di cui alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, ove applicabili;
 - i) il tecnico esegue tre misure della pressione, a distanza di 5 minuti l'una dall'altra; i valori rilevati di pressione, espressi in mbar, sono riportati nella relazione redatta dalla Stazione Sperimentale di cui al successivo punto 10;
 - j) al termine delle misure il tecnico consegna al militare il verbale relativo alle operazioni analitiche effettuate;
 - k) il militare verbalizza le operazioni effettuate.
- Durante le operazioni il tecnico si astiene dal fare qualsiasi commento o dal fornire giudizi sulle misurazioni ottenute.

Durante le operazioni il personale dell'impresa distributrice si astiene dall'effettuare interventi sull'impianto, salvo preventiva autorizzazione del militare.

In nessun caso, una volta iniziate, le operazioni possono essere sospese se non per evidenti motivi di sicurezza; il militare verbalizza comunque eventuali osservazioni mosse dal personale dell'impresa distributrice.

7. Termine delle operazioni

Concluse le operazioni, il ripristino delle normali condizioni di esercizio del gruppo di riduzione finale è lasciato alla responsabilità del personale dell'impresa distributrice.

8. Cartografia

Nel verbale redatto dal militare viene indicato che l'impresa distributrice si impegna a rendere disponibile su richiesta di DVGC, entro 30 giorni solari dalla data della richiesta, copia della cartografia riportante i punti di alimentazione della rete e il gruppo di riduzione finale presso il quale è stato effettuato il controllo stesso.

9. Verbale del controllo tecnico

Il verbale, completo di tutti i risultati forniti dalla strumentazione su supporto cartaceo di cui al punto 6, lettera b) e della eventuale documentazione di cui al punto 6, lettera g), viene redatto in quadruplica copia, ciascuna delle quali viene firmata dal militare e dal personale dell'impresa distributrice.

Una copia del verbale viene lasciata al personale dell'impresa distributrice, una copia rimane alla Guardia di Finanza e due copie vengono inviate dalla Guardia di Finanza a DVGC entro 15 giorni solari dalla data di effettuazione del controllo tecnico.

Qualora non sia stato possibile effettuare il controllo tecnico, i militari operanti redigono comunque il verbale in quadruplica copia, di cui tre copie vengono inviate a DVGC.

10. Relazione sulle misure effettuate a seguito del controllo tecnico

La Stazione Sperimentale, sulla base dei dati raccolti dal tecnico, redige per ogni controllo tecnico una relazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) luogo e data di effettuazione del controllo tecnico;
- b) ragione sociale dell'impresa distributrice interessata;
- c) per ciascuna delle misurazioni, se effettuate in campo:
 - i. ora e minuto di inizio e di fine;
 - ii. indicazione del punto di prelievo del gas;
 - iii. marca, modello e matricola dello strumento impiegato per la misura;
 - iv. estremi della procedura di validazione dello strumento ed estremi della

- taratura;
 - v. risultati della misura;
 - vi. eventuali norme tecniche o leggi di riferimento;
 - vii. conformità alle norme tecniche;
 - viii. eventuali note ed osservazioni;
- d) per ciascuno degli eventuali campioni analizzati in laboratorio:
- i. codice identificativo del campione;
 - ii. stato di conservazione dei sigilli;
 - iii. data e ora di inizio e di fine dell'analisi;
 - iv. marca, modello e matricola dello strumento impiegato per l'analisi;
 - v. estremi della procedura di validazione dello strumento ed estremi della taratura;
 - vi. risultati delle misure;
 - vii. eventuali norme tecniche o leggi di riferimento;
 - viii. conformità alle norme tecniche;
 - ix. eventuali note ed osservazioni.

Nella relazione saranno altresì riportate le motivazioni dell'impossibilità di effettuare le misurazioni di cui al precedente punto c) o della eventuale non rappresentatività dei campioni di cui al precedente punto d) e conseguentemente dell'inattendibilità dei risultati delle relative analisi.

La Stazione Sperimentale invia a DVGC la relazione di cui sopra in triplice copia entro 15 giorni solari dalla data di effettuazione del relativo controllo tecnico in campo.

Milano, 21 luglio 2011